

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ART. 1

(Svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari in modalità telematica)

1. Le sedute della Commissione Straordinaria di liquidazione possono svolgersi anche in modalità telematica, tramite videoconferenza, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet).
3. Il ricorso alla modalità di riunione in modalità telematica è stabilito dal Presidente che, nell'ambito dell'avviso di convocazione, indica anche il *link* per accedere all'ambiente ove si svolge la videoconferenza.
4. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Commissione potranno essere collegati alla videoconferenza/videochiamata dalla sede delle adunanze della commissione ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il segretario verbalizzante, possono essere collegati da sedi diverse da quella comunale.

ART.2

(Principi generali)

1. La convocazione delle sedute in modalità telematica è subordinata alla disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) l'identificazione degli intervenuti;
 - b) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - c) la visione degli atti della riunione;
 - d) lo scambio di documenti;
 - e) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - f) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti in trattazione.
2. La Commissione straordinaria di liquidazione, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la disponibilità di idonei strumenti telematici finalizzati ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, anche avvalendosi degli uffici comunali.

ART. 3

(Disposizioni operative)

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si accertino problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta della Commissione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della commissione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o

rinviata.

2. Qualora durante la fase della votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* di validità della seduta. In tal caso restano valide le decisioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
3. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per appello nominale.
4. Nel caso di convocazione in modalità telematica, il luogo della convocazione e di svolgimento della riunione si intende quello della ordinaria sede di riunione della Commissione.

